



*Ministero dell' Ambiente*  
*e della Tutela del Territorio e del Mare*  
DIREZIONE GENERALE PER IL RISANAMENTO AMBIENTALE

DIVISIONE III – BONIFICA DEI SITI DI INTERESSE NAZIONALE

Alla Provincia di Brindisi  
Area 4- Ambiente e Mobilità  
[servizio.ambiente@pec.provincia.brindisi.it](mailto:servizio.ambiente@pec.provincia.brindisi.it)

OGGETTO: ISTANZA DI VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE, AI SENSI DELL'ART. 23 DEL D.LGS 152/2006 E SS.MM.II. **BRINDISI SCS 02 SRL** - IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI POTENZA NOMINALE PARI A 9.97 MW E POTENZA MODULI PARI A 12.52 MWP

In riscontro alla nota in oggetto, acquisita al protocollo n. 52954/MATTM del 09/07/2020, relativa alla indizione della Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 per il giudizio di compatibilità ambientale relativo alla realizzazione ed esercizio dell'impianto di cui in oggetto, si rappresenta che il sito dell'installazione in oggetto ricade all'interno della perimetrazione del Sito d'Interesse Nazionale (S.I.N.) di Brindisi perimetrato con D.M. 10 gennaio 2000.

Dalla documentazione trasmessa, si evince che il proponente intende realizzare un impianto fotovoltaico di potenza elettrica di picco pari a circa 13 MWP, su un'area distinta in catasto al Foglio 171, Particelle 8, 9, 10, 21, 25, 532, 536, 677, 679, 681, 683, 685, 687, 689, del comune di Brindisi, in area agricola, a circa 11 km dalla esistente Stazione Elettrica (SE) Brindisi Sud.

Tutte le strutture di fondazione (dei tracker, delle recinzioni e degli ingressi) saranno effettuate con la tecnica della "infissione" e raggiungeranno una profondità di 2,5/3 m. dal p.c. La profondità media della falda si aggira a circa 5,5/6,5 m dal p.c. e quindi non sarà interessata dall'infissione delle fondazioni dell'impianto. I terreni rivenienti dagli scavi previsti (cassonetto strada di servizio, cabine e cavidotti) saranno sottoposti alle procedure di caratterizzazione chimica, secondo le norme vigenti ed in funzione dei risultati ottenuti se ne definirà la destinazione finale.

Il suddetto impianto andrà ad interessare l'area agricola del SIN di Brindisi la cui caratterizzazione, realizzata dal Commissario Regionale all'emergenza ambientale, ha individuato tre aree omogenee per i livelli di contaminazione presunta. Le tre aree omogenee, contraddistinte come aree ad "Alto", "Medio" e "Basso" rischio di contaminazione corrispondono rispettivamente ad una fascia di 500 m circostante la centrale ENEL di Cerano (Brindisi Sud) e all'asse attrezzato a servizio della stessa per la movimentazione delle sostanze combustibili, ad una fascia di 500 m circostante lateralmente la SS 613, e ad una fascia interna su cui insistono attività agricole o ad essa assimilabili.

ID Utente: 531  
ID Documento: RiA\_03-531\_2020-0287  
Data stesura: 03/09/2020

*Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO<sub>2</sub>*

In particolare:

- Area ad “Alta” probabilità di “contaminazione”, individuata nell’intorno del nastro trasportatore del carbone e per un’estensione, per entrambi i lati di 150 m. Quest’area è stata sottoposta a caratterizzazione chimica, da parte di Sviluppo Italia, con il “Piano di Investigazione” sviluppato dall’Università e dall’ARPA, fra il 2004 ed il 2005 e, quindi con il riferimento normativo relativo al D.M. 471/99;
- Area a “Media” probabilità di “contaminazione”, individuata in prossimità della SS 613 (superstrada) Brindisi-Lecce. Quest’area è stata sottoposta a caratterizzazione chimica, con il “Piano di Investigazione” sviluppato da INVITALIA, fra il 2014 ed il 2015 e, quindi con il riferimento normativo relativo al T.U.A. D.Lgs 152/2006;
- Area a “Bassa” probabilità di “contaminazione”, interclusa fra le precedenti due, nella porzione ad W del nastro trasportatore e per tutta l’area ad Est di questo, costituente, per gran parte, l’area del “Parco Naturale regionale Salina di Punta della Contessa”. Anche quest’area è stata caratterizzata con il “Piano di Investigazione” sviluppato da INVITALIA fra il 2014 ed il 2015

I terreni interessati dalla proposta di realizzazione dell’impianto fotovoltaico di SCS 02 Srl, interessano solo le porzioni di area agricola SIN costituenti le aree a “Alta” e “Basso” rischio di contaminazione potenziale per le quali:

- la porzione dei terreni interessati dalla realizzazione dell’impianto fotovoltaico nell’area definita ad “Alto rischio” di potenziale contaminazione presentano superamenti delle CSC di colonna A, Tabella 1, Allegato 5, Titolo V, Parte Quarta del D.Lgs. n. 152/2006 per pesticidi clorurati (4,4’ DDE e 4,4’ DDE) e da metalli pesanti come arsenico, berillo e stagno.
- la porzione dei terreni interessati dalla realizzazione dell’impianto fotovoltaico nell’area definita ad “Basso rischio” presenta superamenti delle CSC di colonna A, Tabella 1, Allegato 5, Titolo V, Parte Quarta del D.Lgs. n. 152/2006 per metalli pesanti come arsenico e stagno e presenza di contaminanti organici.

Tanto premesso, in considerazione delle modifiche apportate dall’art. 52 del D.L. n. 76/2020, con il quale sono stati espressamente abrogati i commi 7, 8, 9 e 10 dell’art. 34 del D.L. n. 133/2014 ed è stato inserito nel decreto legislativo n. 152 del 2006 l’art. 242-ter (Interventi e opere nei siti oggetto di bonifica), si invita a valutarne l’applicabilità al caso in esame con particolare riferimento a quanto previsto dal comma 1: *“Nei siti oggetto di bonifica, inclusi i siti di interesse nazionale, possono essere realizzati interventi e opere richiesti dalla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture, compresi adeguamenti alle prescrizioni autorizzative, nonché opere lineari necessarie per l’esercizio di impianti e forniture di servizi e, più in generale, altre opere lineari di pubblico interesse, di sistemazione idraulica, di mitigazione del rischio idraulico, opere per la realizzazione di impianti per la produzione energetica da fonti rinnovabili e di sistemi di accumulo, esclusi gli impianti termoelettrici, fatti salvi i casi di riconversione da un combustibile fossile ad altra fonte meno inquinante o qualora l’installazione comporti una riduzione degli impatti ambientali rispetto all’assetto esistente, opere con le medesime connesse, infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti, nonché le tipologie di opere e interventi individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 7 -bis , a condizione che detti*

interventi e opere siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudichino né interferiscano con l'esecuzione e il completamento della bonifica, né determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area nel rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81".

Resta pertanto inteso che, gli interventi e/o le opere che possono interferire con le matrici suolo/sottosuolo insaturo e acque di falda, dovranno essere realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudicano e non interferiscano con il completamento e l'esecuzione della bonifica. Inoltre, i suddetti interventi non dovranno determinare rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area né causare un incremento della contaminazione accertata.

**Il Dirigente**

Luciana Distaso

(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)